



Comune di Lierna

Provincia di Lecco

Regolamento comunale
di Polizia Urbana

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. ____ del _____

INDICE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - FINALITÀ
- ART. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ART. 4 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

TITOLO 2 - SPAZI E AREE PUBBLICHE

- ART. 5 - SPAZI E AREE PUBBLICHE
- ART. 6 - ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI
- ART. 7 - ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ART. 8 - MARCIAPIEDI E PORTICI
- ART. 9 - MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- ART. 10 - AREE PRIVATE E STABILI DISMESSI
- ART. 11 - MANUTENZIONE DI AREE ADIBITE A CANTIERE
- ART. 12 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO
- ART. 13 - PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO
- ART. 14 - GUASTI E DANNI
- ART. 15 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- ART. 16 - RIFIUTI
- ART. 17 - RAMI E SIEPI
- ART. 18 - PULIZIA FOSSATI
- ART. 19 - PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI
- ART. 20 - PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI
- ART. 21 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI
- ART. 22 – DIVIETO DI CAMPEGGIO, CARAVAN, ROULOTTE E TENDE

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- ART. 23 - PARCHI E GIARDINI
- ART. 24 - RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- ART. 25 - OGGETTI MOBILI
- ART. 26 - ACCENSIONE DI FUOCHI
- ART. 27 – SGOMBERO NEVE
- ART. 28 - DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA

TITOLO 5 - ANIMALI

ART. 29 - ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 30 - CUSTODIA E TUTELA DEGLI ANIMALI

ART. 31 - CANI

TITOLO 6 - SANZIONI

ART. 32 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 33 - ABROGAZIONI DI NORME

ART. 34 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 35 - NORMA FINALE

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti e attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi e aree pubbliche, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando nel testo dei seguenti articoli ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 - Funzioni di Polizia Urbana

1. Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i., recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3 - Accertamento delle violazioni

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria, nonché ai dipendenti dell'Amministrazione comunale in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.
3. Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e s.m.i.

Art. 4 - Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente Regolamento possono essere aggiornate con deliberazione della Giunta comunale entro gli importi minimo e massimo stabiliti nelle vigenti leggi in materia.

TITOLO 2 - SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 5 - Spazi e aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 6 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili, per tutta la loro durata.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

Art. 7 - Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi e fuochi d'artificio;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - f) bivaccare, abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi e aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati dal Comune, oltre a quanto previsto dal Codice Penale;
 - i) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale riconducibile o no nella categoria dei rifiuti;
 - l) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - m) arrampicarsi o legarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate e beni altrui pubblici o privati;

- n) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non autorizzati, sulle altrui proprietà;
 - o) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori per i rifiuti;
 - p) lanciare negli spazi pubblici o comunque aperti al pubblico e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini, opuscoli, foglietti o simili, salvo che ciò non sia autorizzato dal comune per motivi di pubblica utilità. Il volantinaggio è limitato alle sole cassette postali o alla consegna diretta;
 - q) ostruire spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - r) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli o inconvenienti;
 - s) introdursi e fermarsi nei sottopassi pedonali o ciclopeditoni, sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
2. La violazione di cui al comma 1, punto c), comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
3. Le violazioni di cui al comma 1, punti f) e i), comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. Le altre violazioni di cui alle lettere precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO 3 - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 8 - Marciapiedi e portici

1. Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:
 - a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione comunale;
 - b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.
2. Non si possono percorrere portici con alcun tipo di veicolo, né acceleratori di velocità, a eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
3. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 - Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, previo ottenimento dei necessari pareri e secondo le procedure stabilite dalla legge.
2. I proprietari, i locatari e i concessionari sono, inoltre, responsabili dell'affissione e della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nell'apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
4. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri, ecc.
5. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
6. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cave di posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
7. Non è consentito ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante l'occupazione di suolo pubblico è subordinato all'autorizzazione e al pagamento del relativo canone di occupazione.
8. Non è consentito utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di rifiuti, fuori da appositi contenitori con sistemi di chiusura, salvo casi eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.

9. Non è consentito collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta.
10. Non è consentito procedere all'innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
11. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
12. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi secondo i dettami della raccolta differenziata vigente nel territorio comunale.
13. Le violazioni di cui ai commi 1 e 3 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
14. Le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6, 11 e 12 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
15. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.
16. Per gli altri commi la sanzione amministrativa è fissata nella misura da € 15,00 a € 150,00.

Art. 10 – Aree private e stabili dismessi

1. Si considerano dismessi gli stabili privati e le aree private scoperte catastalmente identificati o identificabili che, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso urbanistico, non siano più oggetto di regolare uso abitativo secondo le vigenti norme di diritto civile, urbanistico, tributario, igienico-sanitario e anagrafico, ovvero all'interno delle quali o sulle quali non si svolge più alcuna attività agricola, produttiva commerciale o di servizi, indipendentemente dalla loro attuale situazione giuridica e dai procedimenti in atto.
2. È fatto obbligo ai proprietari privati dei suddetti stabili e aree di provvedere alla custodia e manutenzione di detti stabili e aree anche al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, nonché l'insorgere di situazione di pericolo per l'incolumità delle persone quali, a esempio, la caduta di parti ammalorate su pubbliche aree.
3. In particolare, è fatto obbligo ai proprietari di cui al precedente comma di porre in atto tutti gli accorgimenti atti a precludere l'accesso e l'ingresso indiscriminato agli stabili e aree e di provvedere ai lavori di manutenzione necessari alla loro messa in sicurezza, nonché allo smaltimento dei rifiuti, compresi i residui derivanti dalle opere di manutenzione, ivi comprese le opere di demolizione.
4. Per gli stabili aventi coperture e/o manufatti di qualsiasi tipo in amianti si rimanda agli obblighi di cui alla L.R. 29 settembre 2003, n. 17 e s.m.i.

Art. 11 – Manutenzione di aree adibite a cantiere

1. È fatto obbligo alle imprese e ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree occupate da cantieri edili di mantenere l'area perfettamente delimitata e protetta con recinzioni idonee al decoro e alla cura dell'area circostante. Tale recinzione dovrà essere periodicamente revisionata, curata e mantenuta anche in caso di temporanea o prolungata chiusura del cantiere.
2. Nel caso di transito di mezzi d'opera da e verso la pubblica via, è fatto obbligo alle imprese e ai proprietari, di mantenere pulita e libera da detriti di qualsiasi tipo la pubblica via e area al momento della chiusura serale del cantiere. Durante gli orari di esercizio del cantiere dovrà comunque e in ogni caso essere garantita la sicura transitabilità delle pubbliche vie ai pedoni e ai veicoli.

3. È fatto obbligo a tutti i cantieri di curare la regolazione degli scarichi e la percolazione delle acque interne all'area di cantiere verso le aree pubbliche al fine di evitare che, in caso di eventi meteorici, eventuali deflussi di tali acque possano generare trasporto di materiali inerti (sabbia, ghiaia e detriti in genere) che ne possano precludere la sicura transitabilità.

4. È fatto, altresì, obbligo ai proprietari e/o conduttori a qualsiasi titolo di aree adibite a cantiere di provvedere alla pulizia, allo sfalcio e alla potatura della vegetazione presente, nonché alla rimozione di eventuali rifiuti presenti nelle aree medesime nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 12 - Operazioni di vuotatura fosse biologiche

1. Le operazioni di spurgo delle fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino e pulizia dei luoghi.

Art. 13 - Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

1. Il patrimonio pubblico comprende tutti i beni di proprietà di enti pubblici o di privati che, per loro destinazione, natura o funzione sono di libero uso, godimento o utilità per la collettività.

2. I beni individuati dal comma 1 sono affidati al controllo e alla gestione responsabile di tutti i cittadini che sono tenuti a fruirne con la diligenza e il riguardo che riserverebbero ai beni di loro proprietà e con modalità idonee a non limitare analoghi diritti sui beni medesimi esercitabili da altri soggetti.

3. Chiunque assista ad atti in contrasto o a minacce all'integrità del patrimonio pubblico è tenuto a segnalarlo agli organi preposti e a fornire tutte le informazioni idonee all'identificazione dei responsabili.

4. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
- b) modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici, fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
- c) spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche o alberi volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

5. Su edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;

6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 14 - Guasti e danni

1. È vietato danneggiare le condutture e le cassette contenenti unità di controllo o di comando dell'acqua potabile, dell'energia elettrica, del telefono e degli altri servizi di pubblica utilità oppure ostacolarne il funzionamento.

2. È vietato altresì produrre guasti o cercare di manomettere in qualunque modo i suddetti manufatti.
3. È vietato danneggiare gli edifici pubblici o privati e le loro pertinenze, oltre a quanto previsto dagli artt. 733 e 734 del codice penale.
4. È vietato praticare incisioni o sfregiare l'intonaco.
5. È vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui monumenti e altre pubbliche costruzioni o impianti.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 15 - *Nettezza del suolo e dell'abitato*

1. Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali e, in generale, dal Regolamento comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
2. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 20 è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
3. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. Le violazioni di cui ai commi 1, 2 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00, nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 16 - *Rifiuti*

1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno di idonei contenitori. Essi devono essere collocati sulla pubblica via innanzi al proprio civico - in caso di strada privata dovranno essere posti all'imbocco della pubblica via - secondo gli orari e i giorni stabiliti dal calendario di raccolta e in ogni caso non prima delle ore 18:00 del giorno precedente la raccolta; i contenitori devono essere rimossi dalla pubblica via non appena possibile e, comunque, entro le ore 24:00 del giorno di raccolta.
2. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed economica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine preposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati preposti. In particolare, la raccolta dei rifiuti biodegradabili deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di sacchetti in mater-bi che devono essere posti sulla pubblica via in contenitori idonei in grado di contenere i liquidi eventualmente formatisi.
3. È vietato smaltire attraverso la raccolta urbana elettrodomestici, apparecchi elettronici, ingombranti, residui di lavorazioni artigianali o industriali, nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, materiali derivanti da lavori edili per i quali è necessario utilizzare le apposite strutture di smaltimento (Piattaforma Ecologica – Raccolta su chiamata).
4. È vietato abbandonare su strade pubbliche o proprietà private rifiuti di qualsiasi genere e natura.

5. È vietato inserire rifiuti domestici e ingombranti nei cestini stradali.
6. Chi viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e all'obbligo della pulizia dell'area circostante il luogo di deposito dei rifiuti; qualora non si provveda alla pulizia, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti. In particolare, per quanto attiene la raccolta, la sanzione verrà attribuita al complesso o unità abitativa innanzi cui il rifiuto è esposto. Nel caso di condomini, corti o contesti plurifamiliari con più accessi la sanzione verrà attribuita all'Amministratore di Condominio o a tutti i proprietari.

Art. 17 - Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio,.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70, al di sopra del marciapiede o comunque di aree pubbliche o gravate da servitù pubblica, e metri 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. In qualsiasi caso i rami e le siepi non devono interferire con le linee elettriche, telefoniche e servizi di pubblico interesse.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza, nonchè le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19 - Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. Le autorizzazioni di scarico e carico merci si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate su suolo pubblico.
2. Quando vi sia tale necessità e ove dette operazioni comportino ingombro del suolo pubblico non di brevissima durata con problemi di viabilità, occorre ottenere uno speciale permesso della Polizia Locale. Il servizio di Polizia Locale, nel rilasciare il permesso, può imporre particolari prescrizioni.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento di suolo pubblico.
4. Effettuate tali operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni stesse.

5. Chi provvede a effettuare tali operazioni senza aver ottenuto il permesso, o con violazione delle prescrizioni, sarà soggetto a sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00; qualora non abbia provveduto alla pulizia, l'Autorità comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa della spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni.

Art. 20 - Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari e gestori di locali di somministrazione alimenti e bevande, ristoratori, esercizi commerciali, pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita. Tale pulizia dovrà essere effettuata anche in aree pubbliche vicine, sempre che immondizie, rifiuti o materiali in genere siano derivanti dall'attività.

2. La violazione di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 - Esposizione di panni e tappeti

1. È vietato scuotere tappeti, panni, tovaglie, stracci e oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi e aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 – Divieto di campeggio, caravan, roulotte e tende

1. Su spazi pubblici sono vietati in via permanente lo stazionamento e la sosta a scopo di campeggio e attendamento a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, caravan, autocaravan e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, fatti salvi eventuali permessi o autorizzazioni rilasciate dagli uffici comunali competenti.

2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di proprietà di cui abbiano comunque disponibilità per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo, nonché di autocaravan, caravan, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzato ad attività di campeggio, attendamento e/o simili, senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza e attrezzate dal punto di vista igienico-sanitario.

3. È vietato lo scarico di residui organici e delle acque chiare e luride, comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario autorizzati.

4. È vietato allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione delle Pubbliche amministrazioni, degli enti competenti e dei rispettivi proprietari.

TITOLO 4 - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 23 - Parchi e giardini

1. Nei parchi pubblici, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a) danneggiare la vegetazione;
 - b) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - c) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi e altre aree non destinate alla circolazione;
 - d) calpestare le aiuole.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle zone boschive e alle aree protette.
3. Ove le dimensioni del luogo lo permettano, può essere consentita l'installazione di giostrine o simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione. La concessione di aree sulle quali esercitare tali attività è subordinata al rilascio del parere obbligatorio e vincolante dell'ufficio competente.
4. La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 24 - Ripari a pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso e altri ripari atti a impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 25 - Oggetti mobili

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
4. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26 - Accensioni di fuochi

1. Nel territorio comunale è vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi all'aperto, compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. Sono esclusi dal presente divieto fuochi celebrativi inerenti a ricorrenze e/o tradizioni locali. È fatto salvo quanto previsto per l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura.
2. È comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a metri 100 dai luoghi indicati dall'art. 59 TULPS, ivi comprese le strade. È inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a metri 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. È consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate.
5. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 75,00 a € 450,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
6. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27 – Sgombero neve

1. È fatto obbligo ai proprietari, gestori o comunque ai soggetti che hanno la disponibilità degli edifici o ne siano responsabili di eliminare la neve depositata su terrazze e davanzali, qualora la relativa caduta possa essere causa di pericolo per la pubblica incolumità.
2. È vietato invadere la sede stradale con la neve rimossa dalle proprietà private e ostruire gli scarichi di pozzetti stradali, nonché spandere liquidi che, in seguito ad abbassamento delle temperature, possano congelare il suolo e costituire insidia o pericolo per la pubblica incolumità.
3. Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione comunale di provvedere allo sgombero della neve sulle superfici pubbliche, analogo impegno costituisce dovere civico per i frontisti.

Art. 28 - Disturbo alla quiete pubblica

1. È fatto divieto di utilizzare mezzi rumorosi, quali tagliaerba, tagliasiepi, martelli pneumatici, trapani, motoseghe, ecc. al di fuori dei seguenti orari:
 - a) nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 20:00;
 - b) nei giorni festivi dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
2. Sul territorio comunale è, altresì, vietato arrecare disturbo con canti, urla, schiamazzi e comunque qualsiasi attività rumorosa che rechi pregiudizio al riposo delle persone.
3. Le violazioni dei commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente le emissioni sonore e le attività non consentite.

TITOLO 5 – ANIMALI

Art. 29 - Animali di affezione

1. I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
3. Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 30 - Custodia e tutela degli animali

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. In caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia devono provvedere all'immediata pulizia del suolo;
 - b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
2. I volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
3. Con apposita ordinanza sindacale potranno essere determinate ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati.
4. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
5. La violazione di cui al comma 2 comporta una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.

Art. 31 - Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio. Il guinzaglio deve essere tenuto a una lunghezza non superiore a metri 2.
2. È fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina.
3. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
4. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
6. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, i cani, ove ammessi, non possono essere lasciati liberi e devono essere tenuti sotto controllo. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
7. A garanzia dell'igiene e tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni canine e di depositare le medesime negli appositi contenitori o in quelli di rifiuti solidi urbani.

8. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi e ogni altro spazio pedonale pubblico.
9. È vietato introdurre cani anche se al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente segnalate destinate ai giochi.
10. I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina dell'ATS di residenza entro 30 giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengono, a qualsiasi titolo, in possesso.
11. I proprietari dei cani, entro 30 giorni dalla data di iscrizione, sono tenuti a provvedere all'identificazione degli animali, mediante microchips.
12. Con apposita ordinanza sindacale saranno determinate ulteriori modalità di mantenimento dei cani e comportamenti vietati.
13. Le violazioni di cui ai commi 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da € 15,00 a € 90,00.
14. La violazione di cui al comma 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO 6 – SANZIONI

Art. 32 - Sanzioni amministrative

1. La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli.
2. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre a una sanzione amministrativa pecuniaria, vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
3. Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.
4. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore, oltre che al pagamento di una sanzione doppia di quella impartita.

TITOLO 7 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Abrogazioni di norme

1. Tutti i precedenti Regolamenti di Polizia Urbana e tutti i provvedimenti inerenti alle norme disciplinate dal presente testo sono abrogati con l'approvazione del presente Regolamento.

Art. 34 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione.

Art. 35 - Norma finale

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.